

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE
DOTT. CRISTIAN ADAMOLI
VIA VILLATICO 11, - 23823 COLICO (Lc) ☎/📠 0341.933011
P.IVA 02471200135 - Cod. Fisc. DML CST 72R19 A745J

COMUNE DI COLICO
PROVINCIA DI LECCO

RETICOLO IDRICO MINORE

ATTUAZIONE DELLA D.G.R n.- 7/7868 del 25 gennaio 2002
Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle
funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico
minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R 1/2000 –
Determinazione dei canoni regionali di polizia Idraulica

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Colico (Lc), giugno 2004

Dott. Geol.
Cristian Adamoli

PREMESSA	3
TITOLO 1.....	5
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE	5
<i>Art 1. Finalità ed obiettivi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art 2. Definizione del reticolo idrico minore.....</i>	<i>5</i>
<i>Art 3. Ambito di applicazione</i>	<i>6</i>
<i>Art 4. Esclusione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art 5. Definizioni</i>	<i>6</i>
<i>Art 6. Competenze.....</i>	<i>7</i>
TITOLO 2.....	8
INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA	8
<i>Art 7. Norme generali.....</i>	<i>8</i>
<i>Tombinature.....</i>	<i>8</i>
<i>Difese radenti, scogliere e arginature.....</i>	<i>8</i>
<i>Attraversamenti</i>	<i>8</i>
<i>Infrastrutture longitudinali.....</i>	<i>9</i>
<i>Manufatti realizzati in subalveo</i>	<i>9</i>
<i>Opere di difesa.....</i>	<i>9</i>
<i>Art 8. Area di rispetto: reticolo principale.....</i>	<i>9</i>
<i>Art 9. Individuazione fasce di rispetto reticolo minore.....</i>	<i>10</i>
<i>Art 10. Distanze dai corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto</i>	<i>10</i>
TITOLO 3.....	11
NORME RELATIVE ALLA SOLA FASCIA 1	11
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE E DELLE ATTIVITÀ AMMESSE SUBORDINATE A VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE	11
ASTE TORRENTIZIE PER LE QUALI È STATA DETERMINATA SOLO LA FASCIA 1 CON ESTENSIONE PARI A 10 M.....	11
<i>Art 11. Accessibilità al corso d'acqua.....</i>	<i>11</i>
<i>Art 12. Interventi vietati.....</i>	<i>11</i>
<i>Art 13. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art 14. Interventi relativi ad edifici strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto "Fascia 1".....</i>	<i>12</i>
TITOLO 4.....	13
NORME RELATIVE ALLE AREE FASCIA 1 E FASCIA 2.....	13
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE E DELLE ATTIVITÀ AMMESSE SUBORDINATE A VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE	13
ASTE TORRENTIZIE PER LE QUALI SONO STATE DETERMINATE FASCIA 1 E FASCIA 2.....	13
<i>Art 15. Accessibilità al corso d'acqua.....</i>	<i>13</i>
<i>Art 16. Area di rispetto tipo "Fascia 1" con estensione pari a 4 m. Definizione delle attività vietate</i>	<i>13</i>
<i>Art 17. Area di rispetto tipo "Fascia 1" con estensione pari a 4 m. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.....</i>	<i>14</i>
<i>Art 18. Area di rispetto tipo "Fascia 1" con estensione pari a 4 m. Opere, edifici ed infrastrutture esistenti.</i>	<i>15</i>
<i>Art 19. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo "Fascia 2" con estensione pari a 6 m a partire dal limite esterno della precedente fascia 1. Definizione delle attività vietate.....</i>	<i>15</i>
<i>Art 20. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo "Fascia 2" con estensione pari a 6 m a partire dal limite esterno della precedente fascia 1. Definizione delle attività ammesse.....</i>	<i>15</i>
TITOLO 5.....	16
INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA	16
<i>Art 21. Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali</i>	<i>16</i>
<i>Art 22. Criteri generali.....</i>	<i>16</i>
<i>Art 23. Richiesta di autorizzazione idraulica.....</i>	<i>16</i>
<i>Art 24. Richiesta di Concessione con occupazione demaniale</i>	<i>17</i>
<i>Art 25. Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica</i>	<i>18</i>

Art 26.	Iter amministrativo	18
Art 27.	Rilascio concessioni.....	18
Art 28.	Canoni di polizia idraulica.....	19
Art 29.	Norme finali.....	19

ALLEGATI:20

ALLEGATI:

- TABELLA A: IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
- MODELLO AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI IN ZONA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO
- MODELLO CONCESSIONE IN AREA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE.

PREMESSA

Il presente elaborato costituisce la parte normativa dell'elaborato tecnico redatto secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e successive modificazioni per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo minore nel Comune di Colico (Lc).

Le presenti norme intendono definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Il seguente regolamento che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto è valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore.

I territori ricadenti nelle due fasce F1 e F2, individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLICO (LC)

Visto:

Le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e successive modificazioni per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo minore

L'obbligo di definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Definisce:

Il regolamento comunale che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto e valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore. I territori ricadenti nelle due fasce F1 e F2, individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

Titolo 1

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Le presenti norme valgono come prescrizioni da applicarsi a tutte le fasce di rispetto individuate.

Art 1. Finalità ed obiettivi

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di polizia idraulica relativa al reticolo minore del territorio comunale di COLICO (LC), così come previsto dall'art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore
- Individuazione e definizione delle fasce di rispetto
- Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque
- Rispetto di attuazione dei criteri e delle normative relative al P.A.I – Fasce fluviali
- Rispetto di attuazione dei criteri e delle normative relative al PS 267

Art 2. Definizione del reticolo idrico minore

Si definisce reticolo idrico minore qualsiasi corso d'acqua, scorrente sul territorio comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale definito nella DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A, con correlazione con la D.G.R. n. 47310 del 22/12/1999.

N° progressivo D.G.R 25/01/02 n. 7/7868	Denominazione	Tratto Classificato Principale	N° iscr. EI. AAPP
LC016	Torrente Inganna	Dallo sbocco alla località Monte Rat	366
LC017	Torrente Perlino	Dallo sbocco alla confluenza a sudest di Monte Bedolessio	367
CO041	Adda (Fiume)	Tutto il corso fino al lago di Como	273

Dalla Tabella allegata alla DGR 7/7868 si rileva, alla data odierna, che il reticolo idrico principale in Comune di Colico è individuato nei seguenti corsi d'acqua:

- Torrente Inganna (LC016 n. 366 della iscrizione all'elenco acque pubbliche) dallo sbocco alla località Monte Rat;
- Torrente Perlino (LC017 n. 367 della iscrizione all'elenco acque pubbliche) dallo sbocco alla confluenza a sudest di Monte Bedolessio;

- Fiume Adda (CO041 n. 273 della iscrizione all'elenco acque pubbliche) per tutto il suo percorso all'interno del territorio comunale.

Il reticolo idrico minore è stato definito, per le acque censite, dalle mappe catastali, con raffronto con quelle riportate nella cartografia Regionale (Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000).

E' comunque considerato reticolo idrico minore tutto ciò che per Legge ordinaria o speciale appartiene al demanio idrico.

Art 3. Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

a) Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, scorrenti sul territorio comunale definiti, individuati e delimitati nell'apposito elenco di cui alla TABELLA A, allegata alla presenti norme, ovvero tutti i corsi d'acqua superficiali che non appartengano al reticolo idrico principale definito nella DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A, con correlazione con la D.G.R. n. 47310 del 22/12/1999.

La delimitazione del reticolo minore dei corsi d'acqua appartenenti al territorio comunale di Colico (Lc) è individuata negli appositi elaborati cartografici, parte integrante del presente documento e definiti, in attuazione alle vigenti normative, in cui sono individuati:

- N° progressivo relativo al territorio comunale
- Denominazione
- Delimitazione con apposito segno grafico, relativo alla tipologia del corso d'acqua (Fosso, Canale, Torrente)
- Delimitazione delle aree di rispetto attinenti all'attuazione del presente regolamento

b) Canali di Bonifica, ricadenti nel territorio comunale di Colico

Art 4. Esclusione

Il presente regolamento NON si applica:

- ◆ ai corsi d'acqua appartenenti al **reticolo principale** così come individuati dall'elenco inserito nel DGR 7/7868, ovvero:

Art 5. Definizioni

Per ogni corso d'acqua le fasce di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla DGR 7/7868 tenendo conto principalmente delle indicazioni contenute nello studio geologico in appoggio al PRG previsto dalla LR 41/97 e successive modifiche ed integrazioni, approvato dalla Regione Lombardia e conforme alla Direttiva PAI. Sono inoltre state considerate le indicazioni dettate dallo studio idraulico eseguito lungo l'asta del Torrente S. Vincenzo nel settore urbanizzato e, tra l'altro, delle aree storicamente soggette ad esondazioni e a fenomeni erosivi.

Si fa presente che nel Territorio Comunale sono presenti perimetrazioni inerenti le fasce A, B, C, definite dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino approvato ai sensi della L. 183/89. In tali aree sono vincolanti le norme per le fasce fluviali A, B, C del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "Reticolo minore": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata dall'art. 4 del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato B
- "Reticolo principale": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definiti nell'apposito elenco del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A
- "Canale di Bonifica": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale e gestito da Consorzi di Bonifica o dalla locale Comunità Montana
- "Fasce di rispetto": ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento
- "Distanza": spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato **orizzontalmente** in situ.

Art 6. Competenze

All'Amministrazione comunale di Colico compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali ed in particolare:

1) Acque Pubbliche

- a) Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento
- b) Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo, quest'ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all'interno del reticolo minore
- c) Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica - diffida al ripristino – sanatoria – applicazione ed introito canoni di polizia idraulica
- d) La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore
- e) Introito dei canoni concessori

2) Canali di bonifica

- f) Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento

Titolo 2

INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA

Art 7. Norme generali

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno di ciascuna fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti stabilite per ogni fascia e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Per gli interventi riguardanti il corso d'acqua e l'alveo sono definibili i principali indirizzi pianificatori.

Tombinature

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del DLGS 152/99 art. 41 e relativi regolamenti di applicazione con riferimento al divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità o situazioni particolari.

Difese radenti, scogliere e arginature

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le acque verso la sponda opposta e consentire sempre l'accesso al corso d'acqua. Pertanto sono ammesse le opere di privati per semplice difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d'acqua. Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904.

Attraversamenti

Per attraversamenti oltre che per ponti e passerelle si intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.

In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica - idraulica redatta da un tecnico abilitato al fine di verificare la compatibilità del manufatto con l'assetto del territorio. La relazione dovrà inoltre contenere l'individuazione della portata di piena e di un franco di almeno 1 metro per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le

spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini o eventualmente prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati. Per gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte di tale direttiva.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo

Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Infrastrutture longitudinali

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all'alveo che riducano la sezione. In caso di impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrato.

Manufatti realizzati in subalveo

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciato. E' ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

Opere di difesa

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono consentiti esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Art 8. Area di rispetto: reticolo principale

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo principale valgono i limiti di rispetto e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche).

Art 9. Individuazione fasce di rispetto reticolo minore

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo minore, sono individuate, nel territorio comunale, le seguenti aree di rispetto indicate dettagliatamente sugli elaborati cartografici:

Fascia 1 di rispetto e relative norme di estensione variabile **da 4 m a 10 m**, con vincolo assoluto di non edificabilità, trasformazione e cambio d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi individuati nel successivo art. 13 e art. 18.

Fascia 2 di rispetto e relative norme con estensione **di 6 m, a partire dal limite esterno della fascia 1**, ambito soggetto ad autorizzazione comunale, con obbligo di autorizzazione per gli interventi di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale

Art 10. Distanze dai corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto

Per l'applicazione del presente regolamento, in base alla vigente giurisprudenza la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza delle Fasce di rispetto, deve intendersi misurata orizzontalmente in situ dal piede arginale esterno o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa. Nel caso di sponde stabili o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

La misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico.

Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Titolo 3

NORME RELATIVE ALLA SOLA FASCIA 1

Definizione delle attività vietate e delle attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione

Aste torrentizie per le quali è stata determinata solo la Fascia 1 con estensione pari a 10 m

Art 11. Accessibilità al corso d'acqua

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Art 12. Interventi vietati

Sono lavori ed attività vietate:

- La nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato compresa la realizzazione di piste e strade, fatto salvo quanto previsto nel successivo Art. 13.
- Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura.
- Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti; lo sradicamento di piante e ceppaie oltre a qualsiasi attività agricola a distanza inferiore a 4 metri.
- La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni di qualsiasi natura.
- La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente.
- La realizzazione di pescaie e chiuse.
- Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini.
- La tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell'alveo
- La realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave.
- Le opere di derivazione per produzione di energia elettrica ai fini commerciali
- Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.

Art 13. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale:

- Realizzazione di qualsiasi intervento **purché di carattere pubblico comunale** o proposto da privati o da consorzi privati ma **convenzionati ad uso pubblico** comunale e **di interesse pubblico** che comunque non prevedano la presenza continuativa di persone od aumento permanente del carico

insediativo, interventi di competenza di organi regionali e statali o altri enti territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi ad uso pubblico, non altrimenti localizzabili. In tale categoria rientrano anche gli interventi di cui all'art. 12.

Tali realizzazioni saranno consentite a condizione che non modifichino o alterino l'assetto idraulico ed idrologico o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le istanze dovranno essere pertanto assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e sottoposte al parere comunale competente per l'autorizzazione secondo le modalità riportate di seguito.

- Interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.
- Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purché supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico.
- Lo sradicamento e il taglio di alberi.
- Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Art 14. Interventi relativi ad edifici strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto "Fascia 1"

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento realizzati precedentemente al 1904 oppure regolarmente autorizzati in fascia di rispetto idraulico, sono esclusivamente ammessi:

- Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per attività agricole, purché non destinati ad abitazione, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3 con cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria, previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all'area di rispetto fluviale. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di classe 4 nell'area esterna al settore di fascia fluviale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3 senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria.
- Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3, nonché il recupero ai fini abitativi del sottotetto. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta.
- Gli ampliamenti all'edificato, qual'ora compatibili, non dovranno essere realizzati a distanza inferiore di 4 m dall'alveo.

- Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti.

Titolo 4

NORME RELATIVE ALLE AREE FASCIA 1 e FASCIA 2

Definizione delle attività vietate e delle attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione

Aste torrentizie per le quali sono state determinate Fascia 1 e Fascia 2

Art 15. Accessibilità al corso d'acqua

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, garantire un corretto drenaggio e deflusso delle acque, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Su determinati corsi d'acqua, visibili negli appositi elaborati cartografici, sono stati individuati due ambiti di normativa:

- **Fascia 1**, di ampiezza **pari a 4 m**;
- **Fascia 2** di ampiezza **pari a 6 m** a partire dal limite esterno della precedente fascia 1

Art 16. Area di rispetto tipo "Fascia 1" con estensione pari a 4 m. Definizione delle attività vietate

Sono lavori ed attività vietate:

- La nuova edificazione a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato compresa la realizzazione di piste e strade, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 18.
- Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura.
- Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti; lo sradicamento di piante e ceppaie oltre a qualsiasi attività agricola a distanza inferiore a 4 metri.
- La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni di qualsiasi natura.
- La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente.
- La realizzazione di pescaie e chiuse.
- Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini.
- La realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave.
- Le opere di derivazione per produzione di energia elettrica ai fini commerciali
- La tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell'alveo
- Le opere di derivazione per produzione di energia elettrica ai fini commerciali
- Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.

Art 17. Area di rispetto tipo "Fascia 1" con estensione pari a 4 m. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale:

- Realizzazione di qualsiasi intervento **purché di carattere pubblico comunale** o proposto da privati o da consorzi privati ma **convenzionati ad uso pubblico comunale e di interesse pubblico** che comunque non prevedano la presenza continuativa di persone od aumento permanente del carico insediativo, interventi di competenza di organi regionali e statali o altri entri territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi ad uso pubblico, non altrimenti localizzabili. In tale categoria rientrano anche gli interventi di cui all'art. 17.
- Realizzazione di strutture ed infrastrutture aeree private (passerelle, ponti, linee aeree di qualsiasi natura, acquedotti, gasdotti fognature, recinzioni temporanee,) e di strutture ed infrastrutture private in subalveo (condotte, gasdotti, fognature, acquedotti, linee elettriche e telefoniche), con o senza l'occupazione di demanio idrico, purchè la documentazione progettuale sia consona al regime idrologico/idraulico delle aste torrentizie. La valutazione dovrà essere attuata mediante verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico-idrogeologico del settore.
- Interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.
- Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
- Opere proposte da privati e/o consorzi privati consistenti in piccole modifiche di tracciato del reticolo, realizzazione di tratti coperti, realizzazione di nuovi tratti di alveo, nel rispetto delle norme del D.l.g.s 152/99 e delle procedure previste dall'Autorità Demaniale, finalizzati ad esigenze effettivamente dimostrabili, non altrimenti attuabili, previa dimostrazione della sezione idraulica e della compatibilità idrologica/idrogeologica dell'intervento. La proposta sarà comunque subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale relativa alla possibilità di accesso ed utilizzo ai fini manutentori dell'alveo. Nel caso le modifiche di tracciato proposto comportino una interazione delle fasce con strutture/proprietà di terzi, dovrà essere stipulata opportuna convenzione con il proprietario delle aree interessate dalla modifica dei vincoli di polizia idraulica
- Interventi, di difesa e protezione dell'alveo, necessari ai fini della pubblica incolumità, realmente dimostrabile, volti alla salvaguardia ed alla sicurezza di persone ed animali
- Realizzazione ed attraversamenti, piste e strade, recinzioni di carattere provvisorio o di tipologia asportabile
- Taglio di piante

Art 18. Area di rispetto tipo "Fascia 1" con estensione pari a 4 m. Opere, edifici ed infrastrutture esistenti.

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento realizzati precedentemente al 1904 oppure regolarmente autorizzati in fascia di rispetto idraulico, sono esclusivamente ammessi:

- Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per attività agricole, purché non destinati ad abitazione, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3 con cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria quest'ultima solo in elevazione senza occupazione di nuovo sedime, previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all'area di rispetto fluviale. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di classe 4 nell'area esterna al settore di fascia fluviale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001 senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria
- Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001, con cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria quest'ultima solo in elevazione senza occupazione di nuovo sedime , nonché il recupero ai fini abitativi del sottotetto, previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all'area di rispetto fluviale. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di classe 4 nell'area esterna al settore di fascia fluviale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3 senza aumento di volumetria
- Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di murature e recinzioni e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti, di qualsiasi tipologia e natura.

Art 19. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo "Fascia 2" con estensione pari a 6 m a partire dal limite esterno della precedente fascia 1. Definizione delle attività vietate

Tutto quanto non previsto dalle norme urbanistiche di PRG.

Art 20. Ambito interno al perimetro di nucleo abitato: area di rispetto tipo "Fascia 2" con estensione pari a 6 m a partire dal limite esterno della precedente fascia 1. Definizione delle attività ammesse

Gli interventi di trasformazione urbanistica e territoriale ed ogni altro tipo di proposta purché compatibile con le norme urbanistiche di PRG.

Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Titolo 5

INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Art 21. Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

A tal fine il Comune dovrà accertare innanzitutto se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nelle fasce 1 e 2 di asservimento idraulico, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

I Comuni predisporranno in questi due casi i relativi provvedimenti adeguando, secondo i loro ordinamenti, i decreti e i disciplinari approvati con D.D.G. 13 dicembre 2002 – n-25125 di cui agli allegati A, B, C, e D.

Art 22. Criteri generali

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

Art 23. Richiesta di autorizzazione idraulica

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a. Istanza, del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **non occupazione di area demaniale**.
- b. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta.
 - Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).
- c. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
 - Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
 - Estratto mappale scala almeno 1:1000;
 - Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
 - Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200).

- Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
- Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
- Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
- Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art 24. Richiesta di Concessione con occupazione demaniale

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a) Istanza, del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale.
- b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta.
 - Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).
- c) Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
 - Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
 - Estratto mappale scala almeno 1:1.000;
 - Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
 - Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200);
 - Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
 - Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
 - Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
 - Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art 25. Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio. In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.
- Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

Art 26. Iter amministrativo

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale, nelle modalità di cui agli artt. 28, 29 e 30. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento della pratica ed i termini di definizione della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta. Con provvedimento motivato per casi specifici il Responsabile dell'Area Tecnica potrà interrompere i tempi richiedendo un documento aggiuntivo necessario per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento, quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 e segg della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a diniegarlo con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art 27. Rilascio concessioni

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di autorizzazione (con o senza occupazione di area demaniale e disciplinare (con o senza occupazione di aree demaniale). Tali autorizzazioni e disciplinari verranno redatti in attuazione della D.G.R 13 dicembre 2002, n° 25125.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto e dello stato dei luoghi, potrà imporre apposito disciplinare in cui il concessionario/autorizzato si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua in tutti i casi in cui risulti necessario.

Art 28. Canoni di polizia idraulica

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e modificata dalla D.G.R. del 01 agosto 2003 n. 7/13950. Per gli enti pubblici valgono i canoni indicati al d.g.r. n. 7/8743 del 12 aprile 2002.

Art 29. Norme finali

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale

Colico (Lc), giugno 2004

Il tecnico incaricato
Dott. Geol. Cristian Adamoli

Allegati:

TABELLA A: IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

MODELLO AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI IN ZONA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO

MODELLO CONCESSIONE IN AREA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE.

TABELLA A: IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

IDENTIFICATIVO	NOME	FONTE DATO	TIPO	LUNGHEZZA
LC016	T. Ingana	Catastale	Torrente_p	3912
LC017	T. Perlino	Catastale	Torrente_p	4157
CO041	Adda	Catastale	Fiume_p	3648
1	Colatore Borgofrancone	Catastale	Canale_m	2709
2	Colatore detto Fosso Spagna	Catastale	Canale_m	1720
3	X	Catastale	Canale_m	541
4	X	Catastale	Canale_m	919
5	X	Catastale	Canale_m	558
6	X	Catastale	Canale_m	63
7	Colatore	Catastale	Canale_m	1520
8	Colatore	Catastale	Canale_m	751
9	X	Catastale	Canale_m	824
10	X	Catastale	Canale_m	110
11	X	Catastale	Canale_m	120
12	Colatore	Catastale	Canale_m	2071
13	X	Catastale	Canale_m	383
14	Colatore	Catastale	Canale_m	1925
15	X	Catastale	Canale_m	676
16	X	Catastale	Torrente_m	770
17	X	Catastale	Torrente_m	995
18	X	Catastale	Torrente_m	373
19	X	Catastale	Torrente_m	1997
20	X	Catastale	Torrente_m	578
21	Valle di Voh	Catastale	Torrente_m	369
22	X	CTR	Torrente_m	929
23	X	CTR	Torrente_m	282
24	X	CTR	Torrente_m	859
25	X	CTR	Torrente_m	280
26	X	CTR	Torrente_m	234
27	X	CTR	Torrente_m	86
28	X	CTR	Torrente_m	424
29	X	CTR	Torrente_m	53
30	X	CTR	Torrente_m	122
31	X	Catastale	Torrente_m	2349
32	X	CTR	Torrente_m	84
33	X	CTR	Torrente_m	630
34	X	CTR	Torrente_m	1053
35	X	CTR	Torrente_m	869
36	X	CTR	Torrente_m	203
37	X	CTR	Torrente_m	309
38	X	CTR	Torrente_m	231
39	X	CTR	Torrente_m	153
40	X	CTR	Torrente_m	100
41	X	CTR	Torrente_m	236
42	X	CTR	Torrente_m	215
43	X	CTR	Torrente_m	118
44	X	CTR	Torrente_m	298
45	X	CTR	Torrente_m	106
46	X	CTR	Torrente_m	299

IDENTIFICATIVO	NOME	FONTE DATO	TIPO	LUNGHEZZA
47	X	CTR	Torrente_m	460
48	X	CTR	Torrente_m	784
49	X	CTR	Torrente_m	133
50	X	CTR	Torrente_m	90
51	X	CTR	Torrente_m	174
52	X	CTR	Torrente_m	81
53	X	CTR	Torrente_m	555
54	X	CTR	Torrente_m	429
55	X	CTR	Torrente_m	114
56	X	CTR	Torrente_m	670
57	X	CTR	Torrente_m	75
58	X	CTR	Torrente_m	120
59	X	CTR	Torrente_m	134
60	X	CTR	Torrente_m	296
61	X	CTR	Torrente_m	606
62	X	CTR	Torrente_m	141
63	X	CTR	Torrente_m	119
64	X	CTR	Torrente_m	158
65	X	CTR	Torrente_m	148
67	X	CTR	Torrente_m	527
68	X	CTR	Torrente_m	267
69	X	CTR	Torrente_m	115
70	X	CTR	Torrente_m	103
71	X	CTR	Torrente_m	1057
72	X	CTR	Torrente_m	124
73	X	CTR	Torrente_m	127
74	X	CTR	Torrente_m	323
75	X	CTR	Torrente_m	124
76	X	CTR	Torrente_m	125
77	X	CTR	Torrente_m	172
78	X	CTR	Torrente_m	379
79	X	CTR	Torrente_m	465
80	X	CTR	Torrente_m	564
81	X	CTR	Torrente_m	119
82	X	CTR	Torrente_m	672
83	X	CTR	Torrente_m	286
84	X	CTR	Torrente_m	746
85	X	CTR	Torrente_m	530
86	X	CTR	Torrente_m	304
87	X	CTR	Torrente_m	651
88	X	CTR	Torrente_m	186
89	X	CTR	Torrente_m	134
66	X	CTR	Torrente_m	256
90	X	CTR	Torrente_m	252
91	T. Ingana	Catastale	Torrente_m	2893
92	T. Perlino	Catastale	Torrente_m	1430
93	Valle detta di Fontanedo	Catastale	Torrente_m	1465
94	X	Catastale	Torrente_m	513
95	Roggia di deriva	Catastale	Roggia	1703

AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI IN ZONA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO

Il Dirigente / Responsabile

VISTO il R.D. 25.7.1904, n 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 10 novembre 1921, n. 1688 ;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del D. Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica" e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

VISTA l'istanza datata prot. del richiedente, intesa ad ottenere a soli fini idraulici la realizzazione di..... in zona di asservimento idraulico del Torrente nel territorio del Comune di

VISTO che il citato corso d'acqua rientra nel reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi delle predette d.g.r. n. 7868/02 e n. 13950/03, i relativi provvedimenti amministrativi sono di competenza dei comuni;

ESAMINATA la documentazione tecnica prodotta dal richiedente con la predetta nota;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica, rilasciato dadi con nota del, prot. n., ai sensi del D.Lgs. 1999 n. 490;

DATO ATTO, sulla base dell'istruttoria effettuata, che nel caso di specie non risulta occupazione di area demaniale e pertanto trattasi di autorizzazione idraulica e non di concessione;

VISTO l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;

CONSIDERATO che il canone annuo è regolato dalla dgrl 13950/03 e nella fattispecie risulta pari a € (.....), così determinato

TENUTO PRESENTE altresì che, ai sensi della predetta d.g.r. n. 13950/03, il canone annuo deve essere introitato dal comune concedente l'autorizzazione;

RITENUTO che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera e) del D.P.R. n.252/98;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17, della legge 15.5.1997, n.127;

VISTO il provvedimento n. del con cui viene attribuita la firma di atti e provvedimenti, quale quello in parola, al dirigente /responsabile

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

- 1) di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta..... a realizzare i lavori diin zona di asservimento idraulico del torrente, nel territorio del Comune di, senza occupazione di area demaniale e con le seguenti prescrizioni:
 - la presente autorizzazione sarà tenuta in vigore, ai soli fini idraulici, per tutto il tempo relativo al mantenimento delle opere, sino all'eventuale rinuncia o revoca dell'autorizzazione stessa;
 - i relativi lavori, da realizzarsi secondo gli elaborati progettuali trasmessi, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
 - il titolare del presente provvedimento dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua interessato dall'intervento;
- 2) di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;
- 3) di dare atto che il canone annuo nel caso di specie risulta di € (...../00) e lo stesso potrà essere assoggettato a revisione annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato, venga accertato sul . Cap. del bilancio ;
- 5) di disporre che, nel caso di rinuncia o revoca dell'autorizzazione, il titolare del presente provvedimento dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune;
- 6) di disporre altresì che il titolare suddetto sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'autorizzazione in oggetto;
- 7) di disporre che la presente autorizzazione viene data salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, pertanto il titolare del presente provvedimento dovrà tenere sollevate ed indenni le pubbliche amministrazioni competenti la qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza dell'autorizzazione stessa e dell'esercizio della medesima.

Il Dirigente /Responsabile

CONCESSIONE IN AREA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE.

IL DIRIGENTE /RESPONSABILE

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911, n. 774 – Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le opere e per le bonificazioni;
- il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 - Modificazioni ai testi unici di legge 523/1904, sulle opere idrauliche e legge 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – Attuazione delle delega di cui all’art. 1 L. 22 luglio 1975, n. 382;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che l’art. 86 del citato D.Lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del D.Lgs. medesimo conferisce, tra l’altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

VISTA l’istanza del presentata dalla ditta , intesa ad ottenere la concessione per la realizzazione di sul torrente nel territorio del Comune di al mappale , con occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il citato corso d’acqua rientra nell’ambito del reticolo idrico minore e pertanto ai sensi delle d.g.r.l. 7868/02 e 13950/03, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del comune territorialmente competente;

ESAMINATA la sopraccitata istanza dalla quale risulta che la realizzazione dell’opera oggetto di concessione, in zona di asservimento idraulico del torrente, comporta l’occupazione di area demaniale pari a mq e che pertanto, sulla base di quanto previsto dalla dgrl 13950/03 – all. C) il relativo canone annuo per l’utilizzo della pertinenza demaniale in esame è pari a € (.....) come di seguito determinato:

VISTO il disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché le modalità di esecuzione, di mantenimento ed altresì ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria effettuata, di concedere alla ditta l'opera di cui trattasi fino alla data del, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO che, ai sensi delle predette d.g.r.l. n. 7868/02 e n. 13950/03 :

- il concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento del canone sopra determinato a favore del Comune;
- il concessionario dovrà altresì provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale di ammontare pari al 100% dell'importo del canone stesso; tale imposta, fino a diverso avviso, dovrà essere versata al comune contestualmente al versamento del canone;
- qualora il canone superi 258,23 € , il concessionario è tenuto infine a versare il deposito cauzionale pari ad un canone;

VERIFICATO che, nel caso di specie, tale deposito cauzionale è / non è dovuto;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi del decreto legislativo 29/10/1999 n. 490 rilasciato da

RITENUTO che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

VISTO il provvedimento n. del concernente l'attribuzione di firma al Dirigente / Responsabile di atti tra cui rientra anche quello in oggetto;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta alla realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n., con occupazione di area demaniale, alle condizioni di seguito esposte che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di rilasciare alla ditta..... la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione del predetto intervento, con le seguenti prescrizioni:
 - il presente provvedimento avrà validità per tutto il tempo relativo all'utilizzo dell'area demaniale, sino all'eventuale rinuncia o revoca dello stesso;
 - i lavori dovranno essere realizzati conformemente agli elaborati progettuali datati a firma del allegati alla suddetta domanda di concessione, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
 - il concessionario dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà provvedere ad effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua sopra citato ;

- nel caso di rinuncia o revoca del presente provvedimento, il titolare dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua ed i luoghi entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune ;
 - il titolare sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'opera in oggetto;
 - il presente provvedimento viene dato salvo pregiudizio dei diritti di terzi e pertanto il concessionario dovrà tenere sollevate ed indenni le amministrazioni competenti da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza della concessione stessa e dall'esercizio della medesima;
3. di dare atto che l'introito delle somme dovute , così come determinate, venga accertato sul Cap.;
 4. di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessori, relativo alla concessione dell'opera di cui trattasi ;
 5. di disporre che il presente provvedimento abbia durata fino al, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di cui al punto 4), nonché di quelle riportate al precedente punto 2);

Il Dirigente /Responsabile

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

regolante i rapporti tra il comune di e la ditta..... per la realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n., con occupazione di area demaniale

L'anno addì _____ di _____ in tra

Il comune di Cod. Fisc. , di seguito denominato Concedente, rappresentato dal Dirigente /Responsabile

e

la ditta con sede in Via - - Cod. Fiscale, di seguito denominata Concessionaria, rappresentata dal sig.....,

si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione e la concessione per la realizzazione ed il mantenimento dell'opera in oggetto.

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto è la realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n., e la concessione delle aree demaniali connesse all'intervento stesso.

Art. 2 – Obblighi generali

La validità della concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni altro atto autorizzativo previsto dalla normativa vigente ed in particolare in materia urbanistico ambientale.

Il concessionario si impegna a realizzare le opere secondo il progetto approvato con le eventuali prescrizioni, a mantenere costantemente in buono stato le stesse, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente dovesse ritenere di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il Concessionario si impegna a corrispondere il canone annuo e l'imposta regionale nonché, se dovuta, la cauzione nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

Art. 3 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario si impegna a tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza dello stesso provvedimento e durante l'esercizio dell'opera in oggetto.

Art. 4 – Durata.

La concessione viene rilasciata a titolo precario fino al

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

Il concessionario dà atto che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente a suo insindacabile giudizio senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone, imposta regionale e deposito cauzionale .

Il concessionario si impegna a versare il canone annuo con le modalità previste dalla specifica normativa in vigore. Tale canone annuo, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C) della DGR 13950/2003, in € (diconsi EURO).

Il concessionario dà atto che il canone:

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 dicembre 2001, n. 26).

Il concessionario dà altresì atto che la cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23

Il concessionario dà altresì atto di dover provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale pari al 100% dell'importo complessivo del canone.

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle opere realizzate ed alla messa in pristino stato dei luoghi.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie.

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

(_____)

(_____)

Il sottoscritto - Dirigente /Responsabile del comune di
dichiara

che il sig. _____, nato a _____, il _____ C.F. _____, carta
d'identità _____ rilasciata in data _____, ha firmato in mia presenza il sopraesteso disciplinare
in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità di richiedente.

....., lì
Il Dirigente /Responsabile